

Studio Legale  
Avv. Francesco RANIERI  
Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE  
Viale Papa Giovanni XXIII, 2/A - 70124 B A R I  
Tel. e fax: 080/5618083 080/2140733  
www.studiolegaleranieri.eu

C O P I A

TRIBUNALE DI TRANI  
GIUDICE UNICO DEL LAVORO DI PRIMA ISTANZA  
RICORSO EX ARTT. 669-BIS e 700 C.P.C.

Per l'ins. VALENTE Elisabetta (VLNLBT77C52L328T), nata a Trani (BT) il 12.03.1977, ed ivi residente alla Via M. di Borgogna n. 90, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli  
Avv.ti Francesco RANIERI (RNRFNC70D10A662E) Gianluigi GIANNUZZI CARDONE (GNNGLG75L07A662D), presso il cui studio professionale, corrente in Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, 2/A, elegge domicilio a tutti gli effetti di Legge.

Si indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., i seguenti numeri ed indirizzi per lo scambio e le comunicazioni:

Telefax: 080.2140733 - P.E.C.: avv.ranieri@pec.it

CONTRO

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (80185250588), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA (80024770721), nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* in Bari, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, con sede in Bari, alla Via Melo 97;

PREMESSO CHE

1. La ricorrente è docente di scuola primaria, entrata in ruolo nel 2015, nella fase C<sup>1</sup> del piano di assunzioni per l'a.s. 2015/2016, attinta dalle

<sup>1</sup> Il piano di assunzioni per il 2015/16, previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 è articolato in quattro fasi: Zero, A, B, C.

Per quanto attiene la Fase B, questa prevede la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la Fase A.

L'aspirante docente, attinto dalle graduatorie a esaurimento e dalle graduatorie del concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è



*Le mandati dell'agente*

*31/8/16*  
*[Signature]*

Graduatorie ad Esaurimento, ed in servizio presso l'Istituto "Monsignor Petronelli" di Trani (BT), su posto COMUNE, coniugata e madre di 2 figli in tenera età (2 e 7 anni), prossima, proprio a seguito dei fatti che si narreranno, **obbligata a trasferirsi ENTRO IL 1 SETTEMBRE P.V.**, dalla città cui risiede, per prendere servizio in una delle sedi della LOMBARDIA (cfr. contratto di lavoro a.s. 2015/2016, doc. 1);

2. L'istante ha partecipato alla "fase C" delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, e cioè al piano straordinario previsto per l'imminente a.s., dalla Legge n. 107/2015, art. 1, comma 108<sup>2</sup>, e disciplinato

---

nominato nella prima provincia nella quale vi sia disponibilità per l'insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

La Fase C prevede la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015.

L'aspirante docente, attinto dalle graduatorie a esaurimento e dalle graduatorie del concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l'insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

<sup>2</sup> Così il comma 108 della Legge n. 107/2015: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

dall'art. 6<sup>3</sup> del C.C.N.I. Mobilità del 08.04.2016, la cui mobilità è stata prevista su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale;

<sup>3</sup> Così l'art. 6 del CCNI MOBILITÀ 2016: "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

#### FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

#### FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

#### FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno

3. A tal fine l'istante ha presentato rituale domanda di partecipazione, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 maggio, ed ha richiesto l'assegnazione su posto comune; a tal fine ha indicato le preferenze territoriali nella "Sezione G" della domanda (*cfr. domanda di trasferimenti, come notificata sul portale Istanze On Line, doc. 2*);

4. Sta di fatto che, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, originariamente prevista il 18 luglio<sup>4</sup> ed immotivatamente rinviata fino al 29 luglio, l'istante, pur inserito nell'elenco dei trasferimenti, con punteggio 25 (a cui si aggiungono punti 6 - per il ricongiungimento familiare - nel 1° ambito richiesto) (*cfr. doc. 3*)<sup>5</sup> è stata assegnata all'Ambito Territoriale n. 0022 della Provincia di MILANO, ovvero ad A.T. espresso come preferenza n. 94; (*cfr. email di notifica sede assegnata, doc. 4*);

---

assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

**FASE D**

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

<sup>4</sup> Cfr. O.M. art. 2 n. 241/2016;

<sup>5</sup> L'elenco dei trasferimenti è reperibile al seguente indirizzo:

[http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/29\\_07/primaria.xlsx](http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/29_07/primaria.xlsx)

5. Di contro altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, e della stessa fase, con punteggio, e posizione di gran lunga peggiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicina rispetto a quella ben più distante assegnata al ricorrente. Nella documentazione in atti, si sono indicate le situazioni più evidenti, con riferimento ai primi ambiti indicati nella domanda dell'istante, ma la stessa illegittima situazione è riscontrabile in ciascuno degli ambiti indicati dall'istante, scorrendo l'ordine di preferenza (cfr. elenco istanza di conciliazione, doc. 5);

6. La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato amplissima menzione nella stampa nazionale specializzata<sup>6</sup>, e generale (cfr. *ex multis*, "Corriere della Sera", "Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»"<sup>7</sup>);

---

<sup>6</sup> "Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto.

Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da Istanze OnLine". Il problema potrebbe essere risolto in giornata, ma per prudenza, i tecnici del Miur, hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Morale della favola: "meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati". Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, sia la Fase C". V. LUCIO FICARA, MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA, in LA TECNICA DELLA SCUOLA, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esiti-infanzia-pubblicati-il-ritardo-della-primaria-e-di-natura-tecnica.html>

<sup>7</sup> V. [http://www.corriere.it/scuola/medie/16\\_luglio\\_27/mobilita-insegnanti-caos-cervelloni-informatici-tilt-738d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml](http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caos-cervelloni-informatici-tilt-738d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml)

7. Insomma, l'illogica ed illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica ha comportato numerose, assurde situazioni, che coinvolgono anche l'odierna istante; così, a parità di requisiti (motivi di preferenze e fasi della mobilità), docenti con maggior punteggio, qual è la ricorrente, sono stati assegnati in sedi distanti (ed ovviamente non indicate nella domanda, o indicate tra le ultime preferenze), ed altri con punteggio inferiore siano stati assegnati in sedi vicine (ovviamente indicate come prime preferenze), pur essendovi posti più che sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità;

8. In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti;

9. La lavoratrice ha inoltrato formale reclamo all'amministrazione competente e successivamente richiesta di tentativo di conciliazione che non ha sortito esito positivo (l'U.S.R. ha proposto alla ricorrente l'assegnazione all'Ambito Territoriale n. 0008 della Provincia di Forlì, ovvero ad A.T. espresso come preferenza n. 76) (cfr. doc. 5); considerata l'estrema urgenza (per cui si ritiene quanto mai necessaria l'emissione, *inaudita altera parte*, di un decreto cautelare) la lavoratrice è costretta ad adire la Magistratura competente, in via cautelare e d'urgenza, affinché adotti, medio tempore, un provvedimento che salvaguardi e tuteli i diritti e le prerogative della docente, madre e lavoratrice, costretta dall'arbitraria condotta amministrativa a prestare servizio in una sede molto lontana dalla propria residenza e dalla propria famiglia (composta dal marito e dai due figli).

□□□ □□□ □□□

## QUANTO AL FUMUS BONI JURIS

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON  
ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI  
ALL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL  
D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 - ILLEGITTIMITA' ED ILLOGICITA'  
DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

Il M.I.U.R. non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione dell'istante in una sede tanto lontana rispetto a quelle indicate tra le preferenze.

Pertanto, l'istante non è stato messo in grado di valutare la correttezza della procedura. Il silenzio dell'amministrazione ha impedito a questa difesa di condurre una scrupolosa indagine, affrontata con rigoroso metodo deduttivo (eventualmente utilizzando anche le conoscenze tecniche di esperti del settore), e ci si è dovuti affidare a mere ipotesi (sebbene ampiamente plausibili) nel tentativo di comprendere i meccanismi burocratici che hanno portato un esito così tanto esecrabile.

In particolare, questa difesa non è in grado di affermare con assoluta certezza se l'assegnazione della lavoratrice in una sede tanto distante sia frutto di uno dei tanti errori materiali pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo.

D'altro canto, come detto, l'urgenza del caso non ha consentito alla ricorrente di poter contare su eventuali provvedimenti della p.a. adottati in

autotutela; qualora questi intervenissero in corso di causa sarebbero, chiaramente, accettati di buon grado dalla lavoratrice.

Purtuttavia, ad oggi non può non rilevarsi come il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge, poiché il Ministero ha stilato un elenco per cui chi ha un minor punteggio (talvolta anche a punteggio 0) ha trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede indicata dalla odierna ricorrente.

Sta di fatto che dai (pochissimi) atti pubblicati dal M.I.U.R., ed in possesso dell'istante, si evince con certezza la illegittimità del provvedimento adottato ai danni del lavoratore.

Ed infatti, qualora lo sciagurato esito della procedura non fosse cagionato da errore materiale, il metodo applicato dall'amministrazione per assegnare l'istante alla sede spettante è certamente illegittimo.

Valga il vero.

Il CCNI Mobilità, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio."*

Dunque, l'assegnazione della sede è effettuata dagli Uffici Regionali, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria.

È evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o,



in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto.

In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. *algoritmo*, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che siffatto *algoritmo*, applicato più o meno correttamente, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore.

D'altro canto la scarsissima (meglio si direbbe inesistente) trasparenza con la quale tali operazioni sono state condotte, caratterizzato da atti al momento *segreti*, poiché non resi pubblici sui canali ufficiali della p.a., non rappresenta una caratteristica di questa procedura; si è già conosciuto in passato, specie nel periodo feriale, un siffatto *modus operandi*, più volte censurato nelle sedi giudiziarie competenti.

Sta di fatto che tale insufficiente trasparenza comporta che l'istante è costretta ad *intuire* le ragioni della paradossale situazione in cui versa, attingendo alle notizie di stampa, cercando di districarsi nel mare delle voci che in questi giorni stanno affollando il tribolato panorama scolastico.

Da quanto è dato comprendere, quindi, è possibile ipotizzare che il normale scorrimento dell'elenco non sia avvenuto secondo il principio di

Legge, poiché il MIUR avrebbe applicato un illegittimo sistema logico-matematico.

Si badi bene che poiché il silenzio del M.I.U.R. ricorda più l'atteggiamento di amministrazioni di Stati con ben altre forme di governo, e non certamente quello di una Repubblica parlamentare, considerata l'intuibile urgenza del caso (di cui comunque si dirà in seguito), questa difesa può solo fornire alcune ipotesi, delle ragioni per cui si è addivenuti al predetto danno.

Si prendono, in effetti, quale spunto, le modalità di assunzione dei docenti nella "fase C", avvenute lo scorso anno scolastico, e rese note dal MIUR solo molti mesi dopo<sup>8</sup>.

Anche in quel caso si sono create analoghe paradossali conseguenze.

Siffatto meccanismo è caratterizzato da due distinte fasi:

- la prima, prioritaria, che chiameremo per comodità *c1*, riguarda l'esame delle sole prime preferenze espresse da ciascun aspirante che ha presentato domanda; essa utilizza tutti i posti disponibili;
- la seconda, che chiameremo per comodità *c2*, riguarda tutti e soli gli aspiranti che non ottengono la proposta di nomina nella sottofase *c1*, che quindi, non hanno trovato posto nella sede elencata come prima preferenza; tale fase utilizza solo i posti residui dopo la sottofase *c1*.

Qualora fosse stato questo il criterio utilizzato dal MIUR, è evidente che la suddivisione in sottofasi, ha comportato due distinte "classifiche", in cui solo il docente che ha avuto la fortuna di indicare la sede dove vi era posto, è stato accontentato nel rispetto dell'ordine di graduatoria, mentre

---

<sup>8</sup> cfr. <http://www.orizzontescuola.it/news/inmissioni-ruolo-fase-c-miur-pubblica-algoritmo-dopo-mesi>

altro docente, meno fortunato, è "retrocesso" nella sottofase successiva, e quindi si è visto sorpassare da altri colleghi, meno meritevoli (con minor punteggio).

A tanto deve aggiungersi, secondo i *rumors* apparsi in Rete<sup>9</sup>, e che eventualmente controparte potrà confermare, che esistono ulteriori profili di illegittimità, che rendono viepiù grottesca la situazione creata.

Infatti, si perdoni l'eccessiva semplificazione, da quanto può empiricamente desumersi, non sono stati resi disponibili tutti i posti effettivamente liberi, quand'anche liberati nella medesima mobilità.

Facciamo l'esempio con il docente A e il docente B. Se il docente A ha chiesto la provincia del docente B e viceversa, non è scontato che entrambi siano soddisfatti nella richiesta. Perché ciò avvenga infatti è necessario che sia disponibile un terzo posto che rende possibile il movimento; e cioè quando il sistema deve accontentare A, B deve essere già trasferito su un posto diverso da quello di A, altrimenti gli risulterà ancora occupato.

Quindi nel momento in cui A non trova posto perché il posto di B è ancora occupato, deve passare al posto C, o comunque al primo posto che risulti libero nell'ordine degli ambiti richiesti nella domanda di mobilità. Liberato il posto di B però, A non può più rivendicarlo e quel posto risulta libero per il docente C che, con un punteggio minore, è stato trattato successivamente e ha trovato subito un posto libero.

Invece l'Ufficio avrebbe dovuto rendere immediatamente disponibile il posto lasciato libero dall'insegnante B, contemporaneamente (cioè nella

<sup>9</sup> cfr. <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-primaria-come-ha-funzionato-lalgoritmo-perch-insegnante-meno-punti-ha-ottenuto-posto-mi>

stessa fase), ed in favore, dell'insegnante A; in tal modo lo scorrimento della graduatoria non avrebbe coinvolto l'insegnante C, con punteggio inferiore, che sarebbe stato assegnato quindi su un posto diverso da quello lasciato libero dall'insegnante B.

Solo operando in tal modo si sarebbe legittimamente rispettato il principio generale, ed inderogabile, dello scorrimento della graduatoria, tradito dall'amministrazione, poiché, solo in questo modo, ogni candidato avrebbe avuto a disposizione tutti i posti effettivamente liberi al momento della convocazione, ovvero al momento dello scorrimento della graduatoria.

D'altro canto, le OO.SS., hanno riscontrato, e denunciato, numerosi ulteriori profili di illegittimità.

In particolare si è riscontrato, come nel caso di specie, il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.

*"Nell'assegnazione degli ambiti nazionali in fase C non è stato rispettato l'ordine degli ambiti indicati e il punteggio. È comunque diffusa la situazione di docenti scavalcati, nella stessa fase, da altri con meno punteggio nell'ambito prescelto. A titolo di esempio si segnalano per la scuola primaria:*

- *una docente, fase C punti 30, trasferita in provincia di Brescia, ultima delle opzioni indicate nella domanda. Scorrendo i risultati della stessa fase e senza precedenza negli ambiti indicati da lei prima di quello assegnato risultano 936 movimenti che inspiegabilmente l'hanno preceduta nell'assegnazione della sede (è disponibile il file analitico dei 936 docenti della stessa fase con meno punti).*
- *una docente, fase C punti 61 risulta essere stata assegnata a Como Lombardia 11 (preferenza espressa in posizione n.30). Tra le preferenze*

*indicate in posizione 29 era indicata Lombardia 21 (Milano). Risulta trasferita nell'ambito Lombardia 21 una docente (sempre di fase C), con punti 12 (non è possibile indicarne altri, che sicuramente ci sono, non avendo l'AT di Milano indicato le fasi nel prospetto pubblicato).*

- *una docente, fase C) punti 39 ha ottenuto Lombardia 11 (Como), pur avendo chiesto come ambiti precedenti Lombardia 15 e Lombardia 16 (Lecco). In tali ambiti sono stati trasferiti docenti della medesima fase con punteggi inferiori. Inoltre è stato anche effettuato un trasferimento di successiva fase D.*
- *una docente, fase C punti 54 aveva chiesto come primo ambito Umbria 2 e aveva indicato come opzione sulla tipologia di posto 1) lingua, 2) posto comune. È stata trasferita nell'ambito Friuli 6 (aggiunto d'ufficio non avendo indicato tutte le preferenze). Sull'ambito Umbria 2 risultano trasferite su lingua numerose docenti della medesima fase C con punteggio inferiore.*
- *una docente fase C punti 72 è stata assegnata all'Ambito Lombardia 11 (Como), aveva chiesto come prima opzione l'Ambito Veneto 3 (Verona) e a seguire gli altri 3 ambiti della provincia di Verona; l'Ambito Lombardia 11 era il 58esimo nell'elenco delle richieste. All'ambito sono state assegnate numerose docenti della medesima fase C con punteggio inferiore.”<sup>10</sup>*

Parimenti dicasi per l'errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto.

---

<sup>10</sup> V. Mobilità. FLCGIL: algoritmo è stato diverso rispetto al Contratto e ha funzionato male, bisogna rifare le operazioni. Ecco gli errori, in <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-flcgil-algoritmo-stato-diverso-rispetto-al-contratto-e-ha-funzionato-male-bisogna-rifar>

*"Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito: anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), è stato assegnato ambito/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili."*<sup>11</sup>

Tutto ciò spiegherebbe, pur lasciando sinceramente basiti, perché docenti con punteggio più basso si ritrovano in una sede indicata nelle prime preferenze, a discapito di altri docenti, magari in fasi precedenti, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda.

Infatti, come si evince dall'elenco dei trasferimenti, i docenti assegnati nell'ambito PUGLIA 0001 (BA) indicato dall'istante come 5° preferenza, sono tutti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla ricorrente.

Parimenti dicasi per gli ulteriori ambiti territoriali inseriti tra le preferenze.

Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio dell'istante.

Come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercede l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

---

<sup>11</sup> V. nota precedente.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione".<sup>12</sup>

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato<sup>13</sup> sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

*In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori*

---

<sup>12</sup> Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.

<sup>13</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611

*utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.*

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il M.I.U.R. fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "il criterio dell' assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

A ben vedere, la concreta motivazione di un siffatto scellerato *modus operandi* del MIUR si può anche supporre sia frutto di una procedura non esente da difetti; non a caso infatti si sono registrati i gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, ma giammai giustificabile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.



È evidente quindi che la complessa procedura, anche ad avviso dell'amministrazione, non sia completa, e debba essere rivista e corretta<sup>14</sup>.

In questa vicenda aleggia il sospetto che il MIUR abbia operato con siffatta sufficienza forse ritenendo che i docenti non avessero da che lamentarsi per l'assegnazione di una o l'altra sede, visto che dovrebbero ritenersi già particolarmente fortunati ad essere appena usciti dal tunnel del precariato, quasi fossero graziati dalla *manna dal cielo*, giunta sotto forma della "Buona Scuola", che ogni abuso emenda e redime.

E dunque, se l'Ufficio ha necessità di sorvolare su qualche "trascurabile" dettaglio del posto di lavoro, perché in deprecabile ritardo nel proprio lavoro, il lavoratore dovrebbe accettare supinamente di essere assegnato "qua e là" nell'intera nazione...

Orbene non v'è chi non veda che giammai le esigenze di speditezza (spesso utilizzata nel settore scolastico come grimaldello per scardinare inopinabili prerogative dei lavoratori) possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

Per dirla con il Consiglio di Stato,<sup>15</sup> *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando*

---

<sup>14</sup> V. "ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PRIMARIA FUNZIONE ASSENTE SU ISTANZE ON LINE E TRASFERIMENTI SECONDARIA I GRADO NON ANCORA PUBBLICATI. MIUR IN STAND BY", in <http://www.orizzontescuola.it/news/assegnazioni-provvvisorie-primaria-funzione-assente-istanze-on-line-e-trasferimenti-secondaria-g>

<sup>15</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011, in Foro Amministrativo - C.d.S. (II) 2011, 4, 1342

*di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."*

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

□□□ □□□ □□□

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

In conclusione, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente, sia a dir poco carente di motivazione.

Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*, né particolare, cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata all'istante, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, **del tutto priva di alcuna motivazione!**

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle *"procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero"*, ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare *"eventuali richieste di chiarimento"* presso *"gli uffici amministrativi competenti"*, con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, *"...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appare diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento"*. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257).

Orbene, proprio muovendo dalla inopinabile considerazione che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della scellerata procedura di mobilità i cui esiti sono stati così nefasti, ed aggravati dalla omessa motivazione, il presente ricorso pur provando con assoluta certezza la fondatezza del diritto vantato dalla docente, contiene argomentazioni inerenti circostanze che si è ipotizzato essere alla base del grave danno cagionato dalla p.a. ai danni della ricorrente.

Fermo restando quindi il difetto di motivazione e l'invalidità dell'atto impugnato, ci si riserva di fornire ulteriori argomentazioni che si riterranno utili a seguito delle difese di controparte.

□□□ □□□ □□□

#### QUANTO AL PERICULUM IN MORA

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dall'agere amministrativo giustificano certamente il ricorso alla tutela d'urgenza.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, questa difesa ritiene assolto quello riguardante il *fumus boni juris*, ampiamente provato, nei limiti del rito cautelare, mentre, per quanto attiene il *periculum in mora* si ritiene utile esporre ulteriori elementi fondanti la gravità del danno patendo e l'imminenza dello stesso.

La mancata legittima assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella assegnata, e certamente compatibile con l'attuale residenza, espone la ricorrente all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Infatti, come anticipato, la ricorrente è madre di due bambini di 2 e 7 anni (*cfr. doc. 6*).

Si pensi quali gravissime conseguenze possono ricadere in capo ad una madre ed a due figli in una età così delicata, costretti a vivere lontani tra loro per gran parte dell'anno.

L'impossibilità di provvedere ai bisogni propri dei figli è certamente, in generale, un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia della ricorrente, tale da pregiudicare in modo irreversibile, data la giovane e delicata fase di crescita del figlio, l'adempimento dei doveri parentali ed il corretto esercizio del diritto di contribuire alla formazione ed allo sviluppo della loro personalità.

Insomma, la famiglia della ricorrente, privata della presenza della moglie-madre, in mancanza di un provvedimento del Magistrato, dovrebbe prepararsi a scelte inique e molto difficili atteso che non v'è modo alcuno di conciliare la sede di servizio con le esigenze familiari ed economiche.

Tale situazione di difficoltà incide direttamente sui diritti inerenti alla persona e certamente di natura non patrimoniale, in particolare il diritto ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che trova il proprio addentellato costituzionale nell'art. 36 Cost.

In più, la ricorrente non può trascorrere del tempo con la propria famiglia, venendo meno al suo diritto - dovere irrinunciabile di educare i figli, riveniente direttamente dall'art. 30 della Carta Costituzionale.

Ove non intervenga immediata tutela dei diritti irrinunciabili della ricorrente, quindi, i pregiudizi alla vita familiare e di relazione diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancor più gravi ed irreparabili, ove solo si pensi che la ricorrente sarebbe costretta - dal 1 settembre al 30 giugno - a trasferirsi in altra città distante centinaia di chilometri e non solo a stare lontano dai propri affetti, ma a privare se stessa e la propria famiglia di ingenti risorse economiche che le assicurerebbero un'esistenza certamente più tranquilla.

Il danno si mostra poi di deflagrante entità se si considera che a mente dell'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994, la docente è costretta a rimanere per un triennio sulla sede di servizio assegnata!

Invero, il Tribunale di Bari (rel. Mastrorilli), con pronuncia cautelare in sede collegiale del 06.10.2011, ha motivato su un caso analogo, circa il *periculum in mora*, nel modo che segue: "...detto disagio appare tutt'altro che trascurabile, ove si consideri che di fatto il XXXX è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto che è stato documentato ..che l'opzione del mezzo pubblico... appaiono oggettivamente inesigibili."

Il Tribunale di Bari, già in precedenza, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che sussistono senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare, in caso di *"illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi"*<sup>16</sup>.

È insomma chiaro che la lavoratrice si trova innanzi ad una vera e propria beffa: rinunciare ingiustamente alla propria carriera ed al proprio posto di lavoro, proprio nel momento in cui sembrava finalmente raggiunta la meritata stabilità, al termine di anni di sacrifici, ed all'esito di un percorso selettivo che l'ha vista, "teoricamente", vincitrice, oppure rinunciare a crescere il proprio figlio e a vivere con la propria famiglia.

È chiaro che un siffatto "ricatto" non dovrebbe essere posto a nessun lavoratore, tanto più una madre, poiché la scelta sarebbe, amaramente, assai scontata.

Insomma, esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare, ove la condotta illegittima venga perpetuata (e non se ne può dubitare), un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente.

---

<sup>16</sup> Tribunale di Bari, 11 dicembre 2008, Pres. Saracino, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it);

Da ultimo si segnala che al momento vi sono ancora molti posti disponibili, in quanto riservati in vista dell'esito del concorso a cattedra attualmente in corso, o per altre esigenze (vedi supplenze su organico di fatto); pertanto qualora il giudizio si concludesse oltre il termine di tali procedure di reclutamento, l'esaurimento di tutti i posti disponibili precluderebbe ulteriormente il soddisfacimento dei diritti della ricorrente.

Si veda sul punto l'elenco pubblicato dall'amministrazione regionale, attinente i posti rimasti disponibili sul territorio regionale, all'esito delle fasi B e C della mobilità in parola (cfr. doc. 7).

□□□ □□□ □□□

#### ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

□□□ □□□ □□□

Tutto ciò premesso i sottoscritti difensori, nelle qualità in atti

#### RICORRONO

all'Ecc.mo Tribunale di TRANI, in funzione di Giudice monocratico del lavoro di prima istanza, affinché, con decreto emesso *inaudita altera parte*, considerata la urgenza del caso, voglia:



1) accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione dell'istante all'AMBITO TERRITORIALE LOMBARDIA 0022 (MILANO), in luogo di quello, AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0001 (BA), legittimamente spettante alla ricorrente, o di quell'altro spettante, tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine espresso, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

2) per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0001 (BA), o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

3) per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0001 (BA), od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

Ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Con il medesimo decreto, l'On.le Giudice adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso ed

eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di merito nel quale l'istante intende richiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione dell'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0001 (BA), o altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

Il tutto con vittoria di spese e competenze.

In via istruttoria:

Quanto alle PROVE COSTITUITE, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle PROVE COSTITUENDE, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga:

- richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di:

- il c.d. "algoritmo", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per

l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;

- i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.




Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE** ed **ESENTE** dal pagamento del contributo unificato poiché il ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione - inferiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U.

*Bari-Trani, data del deposito*

Avv. Francesco Ranieri

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone





TRIBUNALE DI TRANI  
Sezione LAVORO

Il Giudice del Lavoro Dott. Nicola Morgese.

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. che precede e l'istanza di notificazione ivi contenuta,

Visto l'art. 151 c.p.c.,

FISSA

per la discussione l'udienza del 05.10.2016, disponendo che la notificazione del ricorso e del presente decreto alla parte resistente avvenga fino a 10 giorni prima della detta udienza.

Autorizza per i soli controinteressati la notificazione del ricorso e del presente decreto nei suddetti termini tramite pubblicazione sui sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>, con inserimento per intero dei suindicati atti nella competente sezione Atti di Notifica 2016 e dispone la medesima modalità di notifica sui siti dell'Ambito Territoriale di competenza.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Trani, 12/09/2016

Il Giudice  
Nicola Morgese

PER COPIA SUFFICIENTE ALL'ORIGINALE

14/9/16  
Reg. 14/9/16



